



15 DICEMBRE 2019

ELEZIONI PER IL RINNOVO
DELLE ASSEMBLEE DEI
CONSORZI DI BONIFICA DEL VENETO

VADEMECUM
PER LO SVOLGIMENTO DELLE
OPERAZIONI ELETTORALI DI SEGGIO

AVVERTENZE

Allo scopo di agevolare i compiti ai quali sono chiamati i seggi elettorali, in occasione delle operazioni per l'elezione dei consiglieri dei Consorzi di bonifica, Anbi Veneto ha predisposto le seguenti istruzioni sulle quali si richiama l'attenzione di tutti i componenti dei seggi predetti.

Si confida che con l'ausilio di tali istruzioni le operazioni elettorali vengano svolte con la massima regolarità e speditezza, nel pieno rispetto della Legge, dei Regolamenti elettorali approvati e della volontà del corpo elettorale.

INDICE

IL SISTEMA ELETTORALE	3
Art. 5 - Organi e durata in carica	3
Art. 6 - Assemblea	3
Art. 7 - Elettorato attivo e passivo	4
Art. 8 - Fasce di rappresentanza	5
Art. 9 - Elezioni consortili	5
Capitolo 1	7
IL SEGGIO ELETTORALE.....	7
1 Composizione e nomina del seggio elettorale - Validità delle operazioni (art. 11 Regolamento elettorale)...	7
2 Sostituzione dei componenti di seggio (art. 14 Regolamento elettorale)	7
Capitolo 2.....	8
COMPITI DEI COMPONENTI DI SEGGIO.....	8
1 Compiti generali del presidente di seggio (artt. 15 e 17 Regolamento elettorale).....	8
2 Compiti generali del vicepresidente di seggio (art. 14 Regolamento elettorale).....	8
3 Compiti generali dello scrutatore di seggio (artt. 14, 15, 17, 23, 25 Regolamento elettorale)	8
4 Compiti generali del segretario di seggio (art. 15 Regolamento elettorale)	9
5 Consegna del materiale di seggio (art. 16 Regolamento elettorale)	9
6 Costituzione del seggio e operazioni preliminari alla votazione (art. 17 Regolamento elettorale).....	10
7 Autenticazione delle schede di votazione - Apertura della votazione (art. 19 Regolamento elettorale).....	10
8 Identificazione dell'elettore da parte dei componenti di seggio	11
9 Operazioni di votazione (art. 23 Regolamento elettorale).....	11
10 Durata della votazione (art. 20 Regolamento elettorale).....	13
11 Operazioni preliminari allo scrutinio (art. 25 Regolamento elettorale).....	13
12 Operazioni di scrutinio (art. 26 Regolamento elettorale)	13
13 Schede corrispondenti a voti validi (art. 27 Regolamento elettorale).....	14
14 Schede corrispondenti a voti contestati (art. 28 Regolamento elettorale).....	14
15 Schede nulle e schede bianche (art. 29 Regolamento elettorale).....	14
16 Verbale delle operazioni del seggio (art. 30 Regolamento elettorale).....	15
17 Chiusura del seggio (art. 31 Regolamento elettorale)	15
Capitolo 3.....	17
ALTRE COSE DA SAPERE	17
1 Schede di votazione (art. 18 Regolamento elettorale).....	17
2 Identificazione dell'elettore (art. 22 Regolamento elettorale).....	17
3 Elettori (art. 21 Regolamento elettorale)	18
4 Espressione di voto (art. 24 Regolamento elettorale).....	19
5 Operazioni di scrutinio (art. 26 Regolamento elettorale)	19
6 Schede corrispondenti a voti validi (art. 27 Regolamento elettorale).....	19
7 Schede corrispondenti a voti contestati (art. 28 Regolamento elettorale)	20
8 Schede nulle e schede bianche (art. 29 Regolamento elettorale).....	20
9 Rappresentanti di lista - Designazione e Termini.....	20
10 Rappresentanti di lista - Poteri e facoltà.....	21
11 Disposizioni finali (art. 32 Regolamento elettorale)	22
ALLEGATO 1	23

PREMESSA

IL SISTEMA ELETTORALE

Per intendere il procedimento da seguire nello scrutinio, riteniamo opportuno premettere alcune disposizioni, relative al sistema elettorale, della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12.

Art. 5 - Organi e durata in carica

1. Sono organi del consorzio di bonifica:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente del consorzio di bonifica;
- d) il revisore dei conti.

2. Gli organi del consorzio durano in carica cinque anni e, alla scadenza del termine, rimangono in carica per la gestione del consorzio fino all'insediamento dei rispettivi nuovi organi.

Art. 6 - Assemblea

1. L'assemblea è composta:

- a) da venti consiglieri eletti dai consorziati al loro interno;
- b) da un consigliere in rappresentanza della Regione nominato dalla Giunta regionale;
- c) da un consigliere in rappresentanza di ogni provincia ricadente, in tutto o in parte, nel comprensorio consortile.

2. Fanno altresì parte dell'assemblea, con diritto di voto, tre sindaci o assessori loro delegati in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del comprensorio del consorzio.

3. I rappresentanti delle province sono eletti tra i componenti dei rispettivi consigli.

4. I rappresentanti dei comuni sono eletti da un'assemblea composta da tutti i sindaci dei comuni interessati e convocata dal presidente uscente entro venti giorni dalla data delle operazioni elettorali.

5. I rappresentanti delle province e dei comuni possono essere sostituiti in qualsiasi momento, con le medesime procedure previste per la loro designazione.

6. L'assemblea è validamente costituita, una volta proceduto alla elezione dei consiglieri di cui alla lettera a) del comma 1

7. L'assemblea delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti eletti dai consorziati e con la maggioranza dei voti dei presenti.
8. L'assemblea si riunisce in prima seduta, su convocazione del presidente del consorzio uscente, entro cinquanta giorni dalla data delle operazioni elettorali; decorso detto termine, provvede alla convocazione il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.
9. La carica di consigliere elettivo di cui alla lettera a) del comma 1, è incompatibile con le cariche di consigliere o assessore regionale, di presidente, assessore o consigliere provinciale, di sindaco, assessore o consigliere comunale, di presidente, componente di giunta o consigliere di comunità montana, di dirigente in agenzie, aziende ed enti pubblici, anche economici.

Art. 7 - Elettorato attivo e passivo

1. I proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile obbligati al pagamento dei contributi consortili hanno diritto di elettorato attivo e passivo, nell'ambito della fascia di rappresentanza più elevata a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo.
2. Ogni consorziato di cui al comma 1 ha diritto ad un voto.
3. Per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario, fatta salva la possibilità della maggioranza degli intestatari di individuare per l'espressione del solo diritto di voto altro votante fra i comproprietari; nel caso di due comproprietari, il secondo può esercitare il voto sulla base della dichiarazione di cui al comma 4, sottoscritta dal primo intestatario.
4. L'individuazione del proprietario di cui al comma 3 è effettuata con dichiarazione autenticata nei modi di legge e trasmessa al consorzio nel rispetto delle scadenze fissate dalla disciplina elettorale, approvata dalla Giunta regionale.
5. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere, il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti, fatta salva la possibilità di delegare il solo diritto di voto nei casi e nei modi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto della persona giuridica. Ciascun soggetto delegato non può esercitare più di una delega, pena la nullità delle stesse. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata nelle forme di legge.
6. Su richiesta, possono essere iscritti nel catasto consortile gli affittuari e i conduttori degli immobili ricadenti nel comprensorio i quali, per legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile di irrigazione; agli stessi è riconosciuto il diritto di

elettorato attivo e passivo in luogo del proprietario a condizione che abbiano regolarmente adempiuto agli oneri contributivi.

7. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il consorzio di bonifica, entro il termine di quarantacinque giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, comunica, utilizzando anche strumenti telematici, agli aventi diritto al voto la data di svolgimento delle stesse, con l'indicazione del seggio dove si tengono le operazioni elettorali ed ogni altra informazione utile all'esercizio del diritto di voto.
8. Il consorzio di bonifica, entro il termine di quindici giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, provvede a darne avviso in almeno due quotidiani a rilevanza locale, per tre giorni consecutivi, specificando la data di svolgimento delle stesse nonché l'indicazione dei seggi dove si tengono le operazioni elettorali.

Art. 8 - Fasce di rappresentanza

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato i consorziati aventi diritto al voto sono divisi in tre fasce, a ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione della contribuzione complessiva a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola fascia.

Art. 9 - Elezioni consortili

1. L'elezione dei consiglieri da parte dei consorziati è indetta dal presidente del consorzio, in data da definire dalla Giunta regionale, a decorrere dalla quarta domenica antecedente la scadenza naturale dell'organo e si svolge su presentazione di liste concorrenti comprensive di un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati alla fascia e non superiore al doppio dei seggi stessi.
2. Le liste dei candidati sono presentate, per la prima fascia e per la seconda fascia, da un numero di aventi diritto al voto non inferiore a cento e per la terza fascia da almeno il due per cento degli aventi diritto al voto.
3. I seggi sono assegnati alle liste che abbiano ottenuto almeno il sette per cento dei voti validi. L'assegnazione dei seggi avviene secondo il criterio proporzionale, con esclusione della parte frazionaria del quoziente elettorale e attribuendo i seggi risultanti dai resti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti o, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di esprimere tre preferenze all'interno della lista prescelta.
5. All'interno di ogni lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e, in mancanza o esaurite le eventuali preferenze, secondo l'ordine di lista.

6. In caso di parità di voti di lista e di parti frazionarie dei rispettivi quozienti elettorali, i seggi vengono ripartiti in parti eguali, assegnando l'eventuale seggio dispari al candidato più anziano.
7. Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse.

Capitolo 1

IL SEGGIO ELETTORALE

1 Composizione e nomina del seggio elettorale - Validità delle operazioni (art. 11 Regolamento elettorale).

- 11* Il seggio elettorale è composto da quattro componenti: un presidente, un segretario e due scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.
- 12* I componenti del seggio sono nominati dal Consorzio di bonifica e sono considerati, per ogni effetto, incaricati di pubblico servizio durante l'esercizio delle loro funzioni.
- 13* I sottoscrittori ed i candidati delle liste da votare sono esclusi dalle funzioni di componenti il seggio elettorale.
- 14* Per la validità delle operazioni elettorali del seggio devono trovarsi sempre presenti almeno due componenti del seggio stesso, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

2 Sostituzione dei componenti di seggio (art. 14 Regolamento elettorale).

- 21* Qualora un componente di seggio nominato non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il Consorzio.
- 22* Nel caso che all'apertura del seggio fosse assente il presidente nominato, ne assumerà le funzioni lo scrutatore più anziano di età, il quale avvertirà subito il Consorzio per la sua sostituzione. Nei casi di assenza o di impedimento, sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente.
- 23* Nel caso di temporanea assenza del segretario o di impedimento sopraggiuntogli, il presidente del seggio sceglie il sostituto tra gli scrutatori.
- 24* Quando uno o entrambi gli scrutatori non siano presenti alla costituzione del seggio, il presidente li sostituirà scegliendoli fra gli elettori presenti in sala o fra altre persone che si rendessero disponibili - ad esclusione degli eventuali sottoscrittori e candidati delle liste da votare - e di tale sostituzione farà cenno nel verbale.
- 25* In caso di assenza di uno o entrambi gli scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro sostituzione, il seggio dovrà senz'altro essere costituito e iniziare le sue operazioni, quando sia presente almeno un componente del seggio, oltre al presidente. Questi dovrà procedere, appena possibile, all'integrazione del seggio, ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità previste al precedente comma.

Capitolo 2

COMPITI DEI COMPONENTI DI SEGGIO

1 Compiti generali del presidente di seggio (artt. 15 e 17 Regolamento elettorale).

- 1.1* Almeno mezz'ora prima dell'inizio della votazione, il presidente ha il compito di costituire il seggio, chiamando a farne parte il segretario e gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.
- 1.2* Il presidente di seggio sceglie lo scrutatore al quale affida le funzioni di vicepresidente.
- 1.3* Il presidente di seggio sceglie lo scrutatore al quale affida le funzioni di segretario.
- 1.4* Il presidente di seggio compie tutte le operazioni elettorali, coadiuvato dal vicepresidente.
- 1.5* Il presidente di seggio decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni del seggio e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengano presentati, nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.
- 1.6* Il presidente di seggio dovrà fare in modo che i rappresentanti di lista possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

2 Compiti generali del vicepresidente di seggio (art. 14 Regolamento elettorale).

- 2.1* Il vicepresidente coadiuva il presidente di seggio in tutte le operazioni elettorali.
- 2.2* Nei casi di assenza o di impedimento, sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

3 Compiti generali dello scrutatore di seggio (artt. 14, 15, 17, 23, 25 Regolamento elettorale).

- 3.1* Gli scrutatori coadiuvano il presidente di seggio in tutte le operazioni elettorali, concernenti la preparazione del seggio, di autenticazione (firma) delle schede, di identificazione degli elettori e di scrutinio.
- 3.2* Il parere degli scrutatori deve essere obbligatoriamente sentito quando si tratti di decidere sopra i reclami, anche orali, e di risolvere difficoltà e incidenti sollevati intorno alle operazioni o quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati.

3.3 Nel caso che all'apertura del seggio fosse assente il presidente nominato, ne assumerà le funzioni lo scrutatore più anziano di età, il quale avvertirà subito il Consorzio per la sua sostituzione. Nei casi di assenza o di impedimento, sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

4 Compiti generali del segretario di seggio (art. 15 Regolamento elettorale).

4.1 Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:

- a) compila il verbale delle operazioni del seggio;
- b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli scrutatori, registra i voti espressi;
- c) raccoglie gli atti da allegare al verbale;
- d) confeziona i plichi contenenti il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio

5 Consegna del materiale di seggio (art. 16 Regolamento elettorale).

5.1 Il presidente di seggio riceve in consegna dall'incaricato consortile, nel giorno precedente le elezioni, il seguente materiale:

- a) due elenchi degli aventi diritto al voto, divisi per fasce, nel seggio di cui uno a disposizione degli elettori per la consultazione;
- b) tre copie, di cui due da affiggere nella sala delle votazioni, di ciascuna lista dei candidati con l'indicazione della sede consortile presso la quale è disponibile dall'elenco dei sottoscrittori di lista;
- c) una copia del regolamento elettorale;
- d) il plico sigillato contenente le schede di votazione con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede stesse distinte per fascia di rappresentanza;
- e) due copie dei prospetti per le operazioni di scrutinio;
- f) due copie dello schema del verbale;
- g) buste, carta, cancelleria, matite copiative in numero sufficiente;
- h) un cartello con la seguente dicitura: *“Sono ammessi nella sala delle elezioni soltanto coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio e gli elettori possono sostare negli spazi destinati alla votazione solo per il tempo strettamente necessario”*.

5.2 Del predetto materiale il presidente di seggio rilascerà ricevuta.

6 Costituzione del seggio e operazioni preliminari alla votazione (art. 17 Regolamento elettorale).

6.1 Almeno mezz'ora prima dell'inizio della votazione, il presidente costituisce il seggio, chiamando a farne parte il segretario e gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.

6.2 Il presidente di seggio sceglie lo scrutatore al quale affida le funzioni di vicepresidente.

6.3 Il presidente, coadiuvato dagli altri componenti del seggio, procede alle seguenti operazioni preliminari:

- a) affissione nella sala di votazione di due copie per ciascuna lista di candidati;
- b) accertamento che le cabine ed i tavoli occorrenti per la votazione siano installati in modo da garantire la segretezza del voto. Degli interventi adottati per eliminare eventuali deficienze dovrà essere presa nota nel verbale;
- c) accertamento che le urne siano vuote e quindi loro suggellazione con strisce di carta sulle quali i componenti del seggio apporranno la loro firma;
- d) apertura del plico contenente le schede di votazione e controllo delle stesse; le schede saranno disposte sul tavolo ripartendole per fascia di rappresentanza;
- e) affissione all'esterno della sala delle elezioni, in maniera ben visibile, di un cartello con la seguente dicitura: *“Sono ammessi nella sala delle elezioni soltanto coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio e gli elettori possono sostare negli spazi destinati alla votazione solo per il tempo strettamente necessario”*;
- f) nella sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali, sono predisposti spazi dedicati all'espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità ed in modo da garantire la segretezza e la libertà di voto.

7 Autenticazione delle schede di votazione - Apertura della votazione (art. 19 Regolamento elettorale).

7.1 Compiute le operazioni di cui al precedente § 6, si procede all'autenticazione di almeno il 5% delle schede consegnate, che dovrà essere compiuta alla presenza di tutti i componenti del seggio, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, apponendo sulla facciata delle schede stesse il visto di uno scrutatore o del presidente.

7.2 L'autenticazione del rimanente 95% delle schede può essere compiuta successivamente e comunque entro e non oltre le ore 15.00 della medesima giornata, purché durante tale operazione nessuno dei componenti del seggio si allontani dalla sala.

8 Identificazione dell'elettore da parte dei componenti di seggio.

Contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco di seggio (art. 22 Regolamento elettorale).

8.1 L'elettore che si presenta a votare deve essere innanzitutto identificato e l'identificazione può avvenire attraverso:

- a) carte di identità e altri documenti di identificazione rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, scaduti da non oltre tre anni, purché risultino sotto ogni altro aspetto, regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
- b) tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare;
- c) tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia;
- d) identificazione di uno dei componenti del seggio;
- e) identificazione di un altro elettore noto al seggio.

8.2 L'identificazione dell'elettore di cui alle lettere d) ed e) si opera con l'apposizione della firma colui che identifica l'elettore nell'apposita colonna dell'elenco elettorale del seggio.

8.3 Durante le operazioni di identificazione dell'elettore, in caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco di seggio, derivante da mero errore di trascrizione, il presidente di seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, e di tale rettifica si farà cenno nel verbale.

9 Operazioni di votazione (art. 23 Regolamento elettorale).

9.1 Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente consegna a quest'ultimo, di cui verrà letto ad alta voce il nome, la matita copiativa per l'espressione del voto e la scheda che gli compete a seconda della fascia di appartenenza, dopo avere verificato che la medesima risulti autenticata secondo la procedura di cui al precedente art. 19 del Regolamento elettorale.

9.2 L'elettore, ricevuta la scheda e la matita, si deve recare nella cabina e, dopo aver espresso il voto, deve piegare la scheda e restituirla al presidente di seggio.

9.3 Qualora la scheda non fosse piegata, il presidente di seggio invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.

9.4 Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente di seggio deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità. L'elettore non è più ammesso a votare e del suo nome è presa nota nel verbale.

- 9.5** Il presidente del seggio, nel caso in cui l'elettore indugi artificiosamente nell'espressione del voto, con l'eventuale effetto di ritardare o congestionare le votazioni successive, potrà disporre che l'elettore sia allontanato dalla cabina, previa restituzione della scheda - che dovrà essere annullata - e sia riammesso a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, con nuova scheda consegnata dal presidente da prelevarsi dal plico delle schede residue. Di ciò deve essere preso nota nel verbale.
- 9.6** Della eventuale omessa restituzione della scheda da parte dell'elettore deve farsi speciale menzione nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore. Analoga annotazione va fatta nell'elenco elettorale del seggio, accanto al nome dell'elettore, onde se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.
- 9.7** L'elettore che riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, la abbia deteriorata o abbia commesso un errore nella votazione, può chiederne al presidente di seggio un'altra, contro restituzione di quella deteriorata. L'elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento della seconda. Il presidente di seggio appone sopra la scheda restituita l'indicazione "scheda deteriorata", aggiungendovi la sua firma e riponendola in una busta. All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata il presidente deve consegnarne un'altra, da prelevarsi dal plico delle schede residue, previa annotazione, sull'elenco elettorale del seggio, accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda.
- 9.8** All'atto della restituzione della scheda, il presidente di seggio verifica se è quella stessa consegnata all'elettore, se sulla parte esterna non vi sono segni o scritte che comunque possano portare al riconoscimento dell'elettore stesso, dopo aver ripetuto il nome dell'elettore per riscontro da parte dello scrutatore, pone la scheda nell'urna.
- 9.9** La scheda restituita dall'elettore mancante della firma dello scrutatore non deve essere posta nell'urna: è, invece, vidimata immediatamente dal presidente di seggio e da uno scrutatore e allegata al verbale.
- 9.10** Deposta la scheda nell'urna, il presidente di seggio ne fa attestare da uno degli scrutatori l'avvenuta riconsegna mediante l'apposizione della firma, accanto al nome dell'elettore, nella colonna dell'elenco elettorale del seggio a ciò destinata.

10 Durata della votazione (art. 20 Regolamento elettorale).

10.1 Le operazioni di voto dovranno avere inizio alle ore 8 e terminare alle ore 20. Tuttavia, se al momento stabilito per la chiusura delle votazioni, sono ancora presenti nella sala delle votazioni, elettori che non hanno votato, il presidente di seggio li ammette a votare; quindi, dichiara chiusa la votazione.

11 Operazioni preliminari allo scrutinio (art. 25 Regolamento elettorale).

11.1 Dichiarata chiusa la votazione, il presidente provvede alle operazioni di riscontro della votazione stessa, dopo aver sgomberato il tavolo di tutte le carte e degli oggetti non più necessari.

11.2 Le schede non utilizzate, previo riscontro numerico, saranno raccolte in un plico che sarà sigillato e firmato, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del seggio.

11.3 Sulla base delle annotazioni riportate nell'elenco elettorale del seggio, il presidente di seggio procederà all'accertamento del numero dei votanti.

11.4 Il presidente di seggio accerta che la differenza fra il numero delle schede avute dall'incaricato consortile e di quelle consegnate agli elettori sia pari a quelle non utilizzate e racchiuse nel plico.

11.5 Il presidente di seggio assegna allo scrutatore il compito di registrare, insieme con il segretario, i voti che a mano a mano saranno rilevati dalle schede e al secondo scrutatore quello di deporre a parte, sul tavolo, la scheda il cui voto è stato spogliato.

11.6 Per effettuare lo spoglio è necessaria la presenza: del presidente di seggio o del vicepresidente, di uno scrutatore e del segretario che prendano nota, contemporaneamente ma separatamente, nei due prospetti per le operazioni di scrutinio, del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza attribuiti; nonché del secondo scrutatore che ponga la scheda, il cui voto è stato spogliato, insieme con quelle già esaminate.

12 Operazioni di scrutinio (art. 26 Regolamento elettorale).

121 Il presidente di seggio, dopo aver accertato e fatto accertare che i sigilli siano intatti, apre l'urna e procede allo spoglio delle schede estraendo dall'urna queste ultime una alla volta e leggendone ad alta voce il risultato. Contemporaneamente il segretario e uno scrutatore prenderanno separatamente nota, nei prospetti di scrutinio, del numero di voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza attribuiti.

122 Ultimato lo scrutinio, dopo, cioè, che nell'urna non sia più rimasta alcuna scheda da estrarre, il presidente di seggio:

a) accerta, per ciascuna delle tre fasce di rappresentanza, che la differenza fra il numero delle schede avute dall'incaricato consortile e quelle spogliate è pari al numero delle schede non utilizzate;

b) conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti voti contestati, nonché le schede bianche e nulle e verifica se il totale di tutte queste schede più quelle contenenti voti validi corrisponde al totale risultante dai prospetti di scrutinio;

c) accerta che il totale delle schede, per ciascuna delle tre fasce di rappresentanza, corrisponda a quello registrato, per la corrispondente fascia, nei prospetti di scrutinio.

123 Ultimate le operazioni di riscontro, il presidente di seggio, dichiara il risultato dello scrutinio. L'adunanza pubblica è, quindi, sciolta immediatamente.

13 Schede corrispondenti a voti validi (art. 27 Regolamento elettorale).

131 Le schede corrispondenti a voti validi devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente di seggio e dai due scrutatori.

14 Schede corrispondenti a voti contestati (art. 28 Regolamento elettorale).

141 Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide il presidente di seggio, sentiti gli scrutatori.

142 I voti contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati a seconda dei motivi di contestazione; le relative decisioni del presidente di seggio andranno anche riportate nel verbale.

143 Le schede corrispondenti ai voti contestati debbono essere immediatamente vidimate dal presidente di seggio, e dai due scrutatori e, una volta raggruppate a seconda dei motivi di contestazione, devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente di seggio e dai due scrutatori.

15 Schede nulle e schede bianche (art. 29 Regolamento elettorale).

151 Sono nulle le schede prive del visto di autenticazione del presidente del seggio o di un altro componente del seggio, o che presentino scritte o segni tali da fare ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, o che contengano fogli già predisposti. Si tenga presente che i segni che possono invalidare

il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

152 Si ha inoltre nullità della scheda quando non sussiste la possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta.

153 Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del visto del presidente di seggio o di uno scrutatore, non portino alcuna espressione di suffragio né segni o tracce di scrittura.

154 Del numero delle schede nulle e delle schede bianche deve essere presa nota nel verbale.

155 Le schede nulle e le schede bianche devono essere di volta in volta vidimate dal presidente di seggio, e dallo scrutatore. Quindi, devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente di seggio e dai due scrutatori.

16 Verbale delle operazioni del seggio (art. 30 Regolamento elettorale).

161 Delle operazioni di scrutinio sarà redatto verbale a cura del segretario, in doppio esemplare, che sarà firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio. Nel verbale deve farsi menzione delle eventuali schede che durante le operazioni di votazione fossero state annullate, delle schede bianche, nulle, contenenti voti validi e contestati, nonché di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni del seggio.

162 Nella compilazione del verbale è necessario che vengano curate l'esattezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio, nonché la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche delle schede.

163 Della regolare compilazione del verbale e della raccolta degli atti e dei documenti da allegare al verbale stesso, hanno la piena responsabilità il presidente di seggio e il segretario del seggio.

17 Chiusura del seggio (art. 31 Regolamento elettorale).

171 Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente di seggio, coadiuvato dagli altri componenti di seggio, provvede a riordinare e riporre le schede e il materiale in buste, così distinte:

- a) busta relativa alle schede contenenti voti validi;
- b) busta relativa alle schede contenenti voti contestati;
- c) busta relativa alle schede bianche e nulle;

- d) busta relativa alle schede deteriorate e annullate;
- e) busta relativa alle schede non utilizzate;
- f) busta relativa ai prospetti di scrutinio;
- g) busta relativa ai verbali;
- h) busta relativa al materiale residuo.

172 Su ciascuna busta, sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente di seggio, e dai due scrutatori, sarà indicato il contenuto e il seggio; tutte le buste e il plico contenente le schede non utilizzate saranno consegnati dal presidente del seggio all'incaricato consortile e della consegna sarà rilasciata ricevuta al presidente del seggio.

Capitolo 3

ALTRE COSE DA SAPERE

1 Schede di votazione (art. 18 Regolamento elettorale).

1.1 Le schede di votazione sono di tipo unico ma di diverso colore, a seconda della fascia di rappresentanza, e devono riprodurre in apposito riquadro, posto in testa a ciascuna lista, in carattere grande, un numero progressivo arabo, nell'ordine di presentazione, nonché l'eventuale contrassegno e motto distintivo.

1.2 Nello spazio situato sotto il riquadro numerato saranno tracciate, prima delle generalità dei candidati di ciascuna lista, apposite caselle in modo che l'elettore eserciti la facoltà di esprimere la propria preferenza in ordine ai candidati della lista votata.

2 Identificazione dell'elettore (art. 22 Regolamento elettorale).

2.1 L'elettore che si presenta a votare deve essere innanzitutto identificato.

2.2 L'identificazione può avvenire:

A) mediante presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una Pubblica Amministrazione, purché munito di una fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione, dell'elenco elettorale di seggio andranno indicati gli estremi del documento.

Ai fini della identificazione sono validi anche:

- a) carte di identità e altri documenti di identificazione rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, scaduti da non oltre tre anni, purché risultino sotto ogni altro aspetto, regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
- b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare;
- c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia;

B) per identificazione di uno dei componenti del seggio;

C) per identificazione di un altro elettore noto al seggio.

2.3 L'identificazione di cui alle lettere b) e c) si opera con la apposizione della firma di colui che identifica l'elettore nell'apposita colonna dell'elenco elettorale del seggio.

3 Elettori (art. 21 Regolamento elettorale).

- 3.1** Sono ammessi nella sala delle elezioni soltanto coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio e gli elettori possono sostare negli spazi destinati alla votazione solo per il tempo strettamente necessario.
- 3.2** Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione.
- 3.3** Hanno diritto a votare nell'ambito della fascia di appartenenza:
- a) coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio;
 - b) il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, se elettori, anche se risultano iscritti in altro seggio dello stesso Consorzio.
- 3.4** Gli elettori di cui alla lettera b) del comma precedente sono iscritti, a cura del presidente del seggio, in calce all'elenco elettorale di seggio e di essi è presa nota nel verbale. Per i componenti del seggio non occorre alcuna specifica annotazione relativa alla identificazione, poiché trattasi di elettori già identificati.
- 3.5** I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità possono esprimere il voto con l'assistenza di un componente della propria famiglia o di un altro elettore che sia stato scelto come accompagnatore. Il presidente prima di consegnare la scheda, si accerterà, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome. La funzione di accompagnatore può essere esercitata una sola volta nello stesso seggio, salvo che si tratti di elettori inabilitati appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il presidente del seggio o chi per esso deve dare menzione, a fianco del nominativo dell'iscritto nell'elenco di seggio della avvenuta votazione con l'assistenza di un accompagnatore (ha votato con l'assistenza del sig).
- 3.6** Nel caso in cui si presenti a votare il rappresentante di una persona giuridica, il presidente di seggio provvede a ritirare il documento attestante la qualità di rappresentante della persona giuridica, ovvero verifica che tale documento sia già presente in allegato alla documentazione di seggio, dandone in ogni caso menzione, a fianco dell'iscrizione nell'elenco di seggio degli aventi diritto al voto, dell'avvenuta votazione per rappresentanza
(ha votato il sig.....quale
rappresentante de per atto
.....).

- 3.7 Nel caso in cui si presentino a votare i rappresentanti di minori, o di interdetti, o di falliti, il presidente del seggio o chi per esso deve dare menzione, a fianco dell'iscrizione nell'elenco di seggio degli aventi diritto al voto, dell'avvenuta votazione per rappresentanza (ha votato il sig. quale tutore, o curatore, o amministratore de per atto).
- 3.8 Per assicurare la libertà e la segretezza del voto, è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

4 Espressione di voto (art. 24 Regolamento elettorale).

- 4.1 Il voto è attribuito a liste di candidati concorrenti, nell'ambito di ciascuna fascia di rappresentanza.
- 4.2 Ogni elettore dispone di un voto di lista e può attribuire fino a tre preferenze per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.
- 4.3 Il voto di preferenza si esprime apponendo un segno con la matita copiativa nelle apposite caselle poste sotto il contrassegno della lista votata, a fianco del nome e cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima.
- 4.4 Le preferenze per candidati appartenenti a liste diverse dalla prescelta sono inefficaci.

5 Operazioni di scrutinio (art. 26 Regolamento elettorale).

- 5.1 Il seggio, in seduta pubblica, procede alle operazioni di scrutinio.
- 5.2 Le operazioni di scrutinio debbono avere inizio subito dopo ultimate le operazioni di riscontro e debbono svolgersi senza alcuna interruzione.

6 Schede corrispondenti a voti validi (art. 27 Regolamento elettorale).

- 6.1 Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
- 6.2 La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
- 6.3 Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia espresso uno o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati preferiti.
- 6.4 Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia espresso una o più preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

6.5 Nel caso l'elettore abbia espresso più di tre preferenze all'interno di una stessa lista, saranno escluse le preferenze soprannumerarie rispetto alle prime tre nell'ordine di lista.

7 Schede corrispondenti a voti contestati (art. 28 Regolamento elettorale).

7.1 Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori.

7.2 I voti contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati a seconda dei motivi di contestazione; le relative decisioni del presidente andranno anche riportate nel verbale.

7.3 Le schede corrispondenti ai voti contestati debbono essere immediatamente vidimate dal presidente e dai due scrutatori e, una volta raggruppate a seconda dei motivi di contestazione, devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori.

8 Schede nulle e schede bianche (art. 29 Regolamento elettorale).

8.1 Sono nulle le schede prive del visto di autenticazione del presidente o di un altro componente del seggio, o che presentino scritte o segni tali da fare ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, o che contengano fogli già predisposti. Si tenga presente che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

8.2 Si ha inoltre nullità della scheda quando non sussiste la possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta.

8.3 Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del visto del presidente di seggio o dello scrutatore, non portino alcuna espressione di suffragio né segni o tracce di scrittura.

9 Rappresentanti di lista - Designazione e Termini

I rappresentanti di lista devono essere elettori nel Consorzio di bonifica nei quali sono rappresentanti.

9.1 Ogni capolista di ciascuna lista di candidati dell'Assemblea dei Consorzi di bonifica può designare nell'ambito dei Consorziati con diritto di voto, a prescindere dalla fascia di appartenenza, un rappresentante di lista effettivo, ed eventualmente un supplente, per ciascun seggio elettorale.

- 92** In particolare, nel caso di liste concernenti la 1, 2, 3 fascia, la designazione dovrà essere fatta dai capolista di ciascuna fascia.
- 93** I tre capolista delle fasce 1, 2, 3 della stessa lista possono individuare il medesimo rappresentante di lista effettivo e supplente per l'esercizio dell'attività presso i seggi.
- 94** Un medesimo rappresentante di lista può essere designato anche per più seggi elettorali, a condizione che nella nota di designazione a firma del copolista siano espressamente indicati.
- 95** Nessuna incompatibilità sussiste tra la figura di candidato e quella di designato a rappresentante di lista in capo alla stessa persona.
- 96** La designazione dei rappresentanti di lista deve essere fatta per iscritto dal capolista, tramite un modulo fac-simile reperibile presso il Consorzio di bonifica o scaricabile dal sito web dello stesso.
- 97** La designazione dei rappresentanti di lista dovrà essere presentata mediante raccomandata A/R, raccomandata a mano, pec, eventuale fax, entro almeno 10 giorni antecedenti alla data delle elezioni.
- 98** Le designazioni per tutte le sezioni del Consorzio di bonifica possono essere cumulative, ovvero contenute in un unico atto sottoscritto dal capolista.
- 99** Il Consorzio di bonifica esaminerà la regolarità delle designazioni stesse e verificherà, in particolare, che i rappresentanti siano elettori del Consorzio medesimo designati, esclusivamente, dal capolista di ciascuna lista di candidati.

10 Rappresentanti di lista - Poteri e facoltà.

- 101** I rappresentanti di lista hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni, in prossimità del tavolo dell'Ufficio elettorale, sempre nel modo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali.
- 102** Possono far inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni.
- 103** Possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne, nel verbale e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala delle elezioni.
- 104** I rappresentanti di lista, per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista di appartenenza.
- 105** È fatto divieto ai rappresentanti di lista la compilazione di elenchi di persone che si

siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato, ai sensi della normativa vigente in materia propaganda politica, propaganda elettorale e di privacy e trattamento di dati sensibili.

11 Disposizioni finali (art. 32 Regolamento elettorale).

II.1 Entro 5 giorni dallo svolgimento delle elezioni, il Consorzio procederà al controllo degli atti e dei documenti elettorali. Esaminerà le schede bianche, nulle e quelle corrispondenti a voti contestati, al fine di accertare che il seggio abbia correttamente applicato le disposizioni di legge e del presente regolamento.

II.2 Qualora da tale esame il Consorzio riscontrasse errori materiali, errate interpretazioni o irregolarità nelle operazioni elettorali, assumerà i necessari provvedimenti.

ALLEGATO 1


ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO

15 DICEMBRE 2019

**VADEMECUM PER LO SVOLGIMENTO DELLE
OPERAZIONI ELETTORALI DI SEGGIO**

**Schede valide e nulle
- esempi pratici -**

FASCIA 1°
LISTE DEI CANDIDATI



Lista n. 1



Lista n. 2



Lista n. 3

<p>┌ 1. TIZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 1. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 1. PRISCO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>
<p>┌ 2. CAIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 2. OSTIGLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 2. SERVIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>
<p>┌ 3. SEMPRONIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 3. ANCO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 3. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>
<p>┌ 4. ROMOLO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 4. MARZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 4. SUPERBO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>
<p>┌ 5. NUMA Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 5 TARQUINIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 5 PINCO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>
<p>┌ 6. POMPILIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>		

Esempio n. 1 - La scheda è valida e rappresenta un voto di lista (Lista n. 1).

FASCIA 1°
LISTE DEI CANDIDATI

Lista n. 1

Lista n. 2

Lista n. 3

<input checked="" type="checkbox"/> 1. TIZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 1. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 1. PRISCO Nato a xxxxx il 00.00.0000
<input type="checkbox"/> 2. CAIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 2. OSTIGLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 2. SERVIO Nato a xxxxx il 00.00.0000
<input type="checkbox"/> 3. SEMPRONIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 3. ANCO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 3. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000
<input type="checkbox"/> 4. ROMOLO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 4. MARZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 4. SUPERBO Nato a xxxxx il 00.00.0000
<input type="checkbox"/> 5. NUMA Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 5. TARQUINIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 5. PINCO Nato a xxxxx il 00.00.0000
<input type="checkbox"/> 6. POMPILIO Nato a xxxxx il 00.00.0000		

Esempio n. 2 - La scheda è valida e rappresenta un voto di lista con una preferenza (Tizio).

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia espresso uno o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati preferiti.

FASCIA 1°
LISTE DEI CANDIDATI

Lista n. 1

Lista n. 2

Lista n. 3

<input checked="" type="checkbox"/> 1. TIZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	┌ 1. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	┌ 1. PRISCO Nato a xxxxx il 00.00.0000
<input checked="" type="checkbox"/> 2. CAIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	┌ 2. OSTIGLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	┌ 2. SERVIO Nato a xxxxx il 00.00.0000
<input checked="" type="checkbox"/> 3. SEMPRONIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	┌ 3. ANCO Nato a xxxxx il 00.00.0000	┌ 3. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000
<input checked="" type="checkbox"/> 4. ROMOLO Nato a xxxxx il 00.00.0000	┌ 4. MARZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	┌ 4. SUPERBO Nato a xxxxx il 00.00.0000
┌ 5. NUMA Nato a xxxxx il 00.00.0000	┌ 5. TARQUINIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	┌ 5. PINCO Nato a xxxxx il 00.00.0000
┌ 6. POMPILIO Nato a xxxxx il 00.00.0000		


Esempio n. 3 - La scheda è valida e rappresenta un voto di lista (Lista n. 1) e tre preferenze (Tizio, Caio e Sempronio).

Nel caso l'elettore abbia espresso più di tre preferenze all'interno di una stessa lista, saranno escluse le preferenze soprannumerarie rispetto alle prime tre nell'ordine di lista.

FASCIA 1°
LISTE DEI CANDIDATI



Lista n. 1



Lista n. 2



Lista n. 3

 1. TIZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	 1. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	 1. PRISCO Nato a xxxxx il 00.00.0000
 2. CAIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	 2. OSTIGLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	 2. SERVIO Nato a xxxxx il 00.00.0000
 3. SEMPRONIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	 3. ANCO Nato a xxxxx il 00.00.0000	 3. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000
 4. ROMOLO Nato a xxxxx il 00.00.0000	 4. MARZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	 4. SUPERBO Nato a xxxxx il 00.00.0000
 5. NUMA Nato a xxxxx il 00.00.0000	 5 TARQUINIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	 5 PINCO Nato a xxxxx il 00.00.0000
 6. POMPILIO Nato a xxxxx il 00.00.0000		

Esempio n. 4 - La scheda è valida e rappresenta un voto di lista (Lista n. 1) e tre preferenze (Tizio, Caio e Sempronio).

Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia espresso una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

FASCIA 1°
LISTE DEI CANDIDATI

Lista n. 1

Lista n. 2

Lista n. 3

 <input type="checkbox"/> 1. TIZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000 	<input type="checkbox"/> 1. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 1. PRISCO Nato a xxxxx il 00.00.0000
<input type="checkbox"/> 2. CAIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 2. OSTIGLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 2. SERVIO Nato a xxxxx il 00.00.0000
<input type="checkbox"/> 3. SEMPRONIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 3. ANCO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 3. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000
<input type="checkbox"/> 4. ROMOLO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 4. MARZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 4. SUPERBO Nato a xxxxx il 00.00.0000
<input type="checkbox"/> 5. NUMA Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 5 TARQUINIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 5 PINCO Nato a xxxxx il 00.00.0000
<input type="checkbox"/> 6. POMPILIO Nato a xxxxx il 00.00.0000		

Esempio n. 5 – La scheda è valida e rappresenta un voto di lista (Lista n. 1) ed una preferenze (Tizio).

Oltre al caso sopra indicato, viene ritenuta validamente espressa la volontà dell'elettore e quindi non nullo il voto:

- espresso per sostituire una preferenza erroneamente manifestata e cancellata
- ove il segno grafico ecceda i margini ristretti previsti dalla scheda elettorale
- con una barra verticale apposta perpendicolarmente al riquadro da barrare
- l'apposizione di segni tondi e di forme ellittiche presenti nella scheda elettorale nella parte relativa ai riquadri e/o ai nominativi di una lista votata.

FASCIA 1°
LISTE DEI CANDIDATI

Lista n. 1

Lista n. 2

Lista n. 3

<input checked="" type="checkbox"/> 1. TIZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input checked="" type="checkbox"/> 1. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 1. PRISCO Nato a xxxxx il 00.00.0000
<input checked="" type="checkbox"/> 2. CAIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input checked="" type="checkbox"/> 2. OSTIGLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 2. SERVIO Nato a xxxxx il 00.00.0000
<input checked="" type="checkbox"/> 3. SEMPRONIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 3. ANCO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 3. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000
<input type="checkbox"/> 4. ROMOLO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 4. MARZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 4. SUPERBO Nato a xxxxx il 00.00.0000
<input type="checkbox"/> 5. NUMA Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 5 TARQUINIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 5 PINCO Nato a xxxxx il 00.00.0000
<input type="checkbox"/> 6. POMPILIO Nato a xxxxx il 00.00.0000		

Esempio n. 6 - La scheda è valida e rappresenta un voto di lista (Lista n. 1) e tre preferenze (Tizio, Caio e Sempronio).

Sono sempre inefficaci le preferenze per i candidati compresi in una lista diversa da quella votata, con la conseguenza che è la preferenza che va annullata e non già il voto di lista.

FASCIA 1°
LISTE DEI CANDIDATI



Lista n. 1



Lista n. 2



Lista n. 3

 <p>1. TIZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	 <p>1. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	 <p>1. PRISCO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>
 <p>2. CAIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	 <p>2. OSTIGLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	 <p>2. SERVIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>
 <p>3. SEMPRONIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	 <p>3. ANCO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	 <p>3. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>
 <p>4. ROMOLO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	 <p>4. MARZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	 <p>4. SUPERBO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>
 <p>5. NUMA Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	 <p>5 TARQUINIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	 <p>5 PINCO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>
 <p>6. POMPILIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>		

Esempio n. 7 - La scheda è nulla.

Si ha nullità della scheda quando non sussiste la possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta.

FASCIA 1°
LISTE DEI CANDIDATI



Lista n. 1



Lista n. 2



Lista n. 3

<p>┌ 1. TIZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 1. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 1. PRISCO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>
<p>┌ 2. CAIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 2. OSTIGLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 2. SERVIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>
<p>┌ 3. SEMPRONIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 3. ANCO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 3. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>
<p>┌ 4. ROMOLO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 4. MARZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 4. SUPERBO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>
<p>┌ 5. NUMA Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 5 TARQUINIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 5 PINCO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>
<p>┌ 6. POMPILIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>		

Esempio n. 8 - La scheda è nulla.

Si ha nullità della scheda quando non sussiste la possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta.

FASCIA 1°
LISTE DEI CANDIDATI

Lista n. 1

Lista n. 2

Lista n. 3

✓ 1. TIZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	┌ 1. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	┌ 1. PRISCO Nato a xxxxx il 00.00.0000
┌ 2. CAIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	✓ 2. OSTIGLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	┌ 2. SERVIO Nato a xxxxx il 00.00.0000
┌ 3. SEMPRONIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	┌ 3. ANCO Nato a xxxxx il 00.00.0000	✓ 3. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000
┌ 4. ROMOLO Nato a xxxxx il 00.00.0000	┌ 4. MARZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	┌ 4. SUPERBO Nato a xxxxx il 00.00.0000
┌ 5. NUMA Nato a xxxxx il 00.00.0000	┌ 5 TARQUINIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	┌ 5 PINCO Nato a xxxxx il 00.00.0000
┌ 6. POMPILIO Nato a xxxxx il 00.00.0000		

Esempio n. 9 - La scheda è nulla.

Si ha nullità della scheda quando non sussiste la possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta.

FASCIA 1°
LISTE DEI CANDIDATI

Lista n. 1

Lista n. 2

Lista n. 3

] 1. TIZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000] 1. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000] 1. PRISCO Nato a xxxxx il 00.00.0000
] 2. CAIO Nato a xxxxx il 00.00.0000] 2. OSTIGLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000] 2. SERVIO Nato a xxxxx il 00.00.0000
] 3. SEMPRONIO Nato a xxxxx il 00.00.0000] 3. ANCO Nato a xxxxx il 00.00.0000] 3. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000
] 4. ROMOLO Nato a xxxxx il 00.00.0000] 4. MARZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000] 4. SUPERBO Nato a xxxxx il 00.00.0000
] 5. NUMA Nato a xxxxx il 00.00.0000] 5 TARQUINIO Nato a xxxxx il 00.00.0000] 5 PINCO Nato a xxxxx il 00.00.0000
] 6. POMPILIO Nato a xxxxx il 00.00.0000 		

Esempio n. 10 - La scheda è nulla.

Si ha nullità della scheda quando non sussiste la possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta.

FASCIA 1°
LISTE DEI CANDIDATI

Lista n. 1

Lista n. 2


Lista n. 3

<p>┌ 1. TIZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>✘ 1. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 1. PRISCO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>
<p>┌ 2. CAIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>✘ 2. OSTIGLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 2. SERVIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>
<p>┌ 3. SEMPRONIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 3. ANCO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 3. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>
<p>┌ 4. ROMOLO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 4. MARZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 4. SUPERBO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>
<p>┌ 5. NUMA Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 5 TARQUINIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 5 PINCO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>
<p>┌ 6. POMPILIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>		

Esempio n. 11 - La scheda è valida e rappresenta un voto di lista (Lista n. 1).

Sono sempre inefficaci le preferenze per i candidati compresi in una lista diversa da quella votata, con la conseguenza che è la preferenza che va annullata e non già il voto di lista.

FASCIA 1°
LISTE DEI CANDIDATI



Lista n. 1



Lista n. 2



Lista n. 3

 1. TIZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000 	 1. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000 	1. PRISCO Nato a xxxxx il 00.00.0000
 2. CAIO Nato a xxxxx il 00.00.0000 	 2. OSTIGLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000 	2. SERVIO Nato a xxxxx il 00.00.0000
 3. SEMPRONIO Nato a xxxxx il 00.00.0000 	 3. ANCO Nato a xxxxx il 00.00.0000 	3. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000
 4. ROMOLO Nato a xxxxx il 00.00.0000 	 4. MARZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000 	4. SUPERBO Nato a xxxxx il 00.00.0000
 5. NUMA Nato a xxxxx il 00.00.0000 	 5. TARQUINIO Nato a xxxxx il 00.00.0000 	5. PINCO Nato a xxxxx il 00.00.0000
 6. POMPILIO Nato a xxxxx il 00.00.0000 		

Esempio n. 12 - La scheda è valida e rappresenta un voto di lista (Lista n. 1).

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

FASCIA 1°
LISTE DEI CANDIDATI



Lista n. 1



Lista n. 2



Lista n. 3

X 1. TIZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	X 1. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	┌ 1. PRISCO Nato a xxxxx il 00.00.0000
X 2. CAIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	X 2. OSTIGLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	┌ 2. SERVIO Nato a xxxxx il 00.00.0000
X 3. SEMPRONIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	X 3. ANCO Nato a xxxxx il 00.00.0000	┌ 3. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000
X 4. ROMOLO Nato a xxxxx il 00.00.0000	X 4. MARZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	┌ 4. SUPERBO Nato a xxxxx il 00.00.0000
X 5. NUMA Nato a xxxxx il 00.00.0000	X 5. TARQUINIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	┌ 5. PINCO Nato a xxxxx il 00.00.0000
X 6. POMPILIO Nato a xxxxx il 00.00.0000		

Esempio n. 13 - La scheda è valida e rappresenta un voto di lista (Lista n. 1) e tre preferenze (Tizio, Caio e Sempronio).

Sono sempre inefficaci le preferenze per i candidati compresi in una lista diversa da quella votata, con la conseguenza che è la preferenza che va annullata e non già il voto di lista. Nel caso l'elettore abbia espresso più di tre preferenze all'interno di una stessa lista, saranno escluse le preferenze soprannumerarie rispetto alle prime tre nell'ordine di lista.

FASCIA 1°
LISTE DEI CANDIDATI

Lista n. 1

Lista n. 2

Lista n. 3

<p>┌ 1. TIZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 1. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 1. PRISCO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>
<p>┌ 2. CAIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 2. OSTIGLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 2. SERVIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>
<p>┌ 3. SEMPRONIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 3. ANCO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 3. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>
<p>┌ 4. ROMOLO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 4. MARZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 4. SUPERBO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>
<p>┌ 5. NUMA Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 5 TARQUINIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 5 PINCO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>
<p>┌ 6. POMPILIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>		

Esempio n. 14 - La scheda è valida e rappresenta un voto di lista (Lista n. 2).

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

FASCIA 1°
LISTE DEI CANDIDATI



Lista n. 1



Lista n. 2



Lista n. 3

<p>┌ 1. TIZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 1. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 1. PRISCO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>
<p>┌ 2. CAIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 2. OSTIGLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 2. SERVIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>
<p>┌ 3. SEMPRONIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 3. ANCO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 3. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>
<p>┌ 4. ROMOLO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 4. MARZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 4. SUPERBO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>
<p>┌ 5. NUMA Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 5. TARQUINIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>	<p>┌ 5. PINCO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>
<p>┌ 6. POMPILIO Nato a xxxxx il 00.00.0000</p>		

Esempio n. 15 - La scheda è valida e rappresenta un voto di lista (Lista n. 1).

Sono sempre inefficaci le preferenze per i candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Sono comunque nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

FASCIA 1°
LISTE DEI CANDIDATI

Lista n. 1

Lista n. 2

Lista n. 3

<input type="checkbox"/> 1. TIZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 1. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 1. PRISCO Nato a xxxxx il 00.00.0000
<input type="checkbox"/> 2. CAIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 2. OSTIGLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 2. SERVIO Nato a xxxxx il 00.00.0000
<input type="checkbox"/> 3. SEMPRONIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 3. ANNO Nato a xxxxx il 00.00.0000 NO	<input type="checkbox"/> 3. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000 NO
<input type="checkbox"/> 4. ROMOLO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 4. MARZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 4. SUPERBO Nato a xxxxx il 00.00.0000
<input type="checkbox"/> 5. NUMA Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 5. TARQUINIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 5. PINCO Nato a xxxxx il 00.00.0000
<input type="checkbox"/> 6. POMPILIO Nato a xxxxx il 00.00.0000		

Esempio n. 16 - La scheda è nulla.

Si ha nullità della scheda quando non sussiste la possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta.

FASCIA 1°
LISTE DEI CANDIDATI

Lista n. 1

Lista n. 2

Lista n. 3

<input type="checkbox"/> 1. TIZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 1. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 1. PRISCO Nato a xxxxx il 00.00.0000
<input type="checkbox"/> 2. CAIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 2. OSTIGLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 2. SERVIO Nato a xxxxx il 00.00.0000
<input type="checkbox"/> 3. SEMPRONIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 3. ANNO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 3. TULLIO Nato a xxxxx il 00.00.0000
<input type="checkbox"/> 4. ROMOLO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 4. MARZIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 4. SUPERBO Nato a xxxxx il 00.00.0000
<input type="checkbox"/> 5. NUMA Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 5. TARQUINIO Nato a xxxxx il 00.00.0000	<input type="checkbox"/> 5. PINCO Nato a xxxxx il 00.00.0000
<input type="checkbox"/> 6. POMPILIO Nato a xxxxx il 00.00.0000		

SI

NO

NO

Esempio n. 17 - La scheda è valida e rappresenta un voto di lista (Lista n. 1).

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.